Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 12451 del 23 settembre 2022

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROBERTO D ATRI

Seduta del 06/09/2022

FATTO

Parte ricorrente deduce di aver stipulato, rispettivamente in data 17.10.2014 e in data 03.11.2014, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio ed un contratto di finanziamento dietro delegazione di pagamento, estinti anticipatamente. Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, chiede che l'Arbitro condanni la resistente al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB.

Formula, più precisamente, la seguente domanda:

1. Su queste basi, posto che il finanziamento è stato estinto anticipatamente, si chiede al Collegio adito di ordinare alla Banca il rimborso pro quota degli oneri netti pari ad **€ 1.469,87**, in applicazione del menzionato criterio proporzionale ratione temporis, cosi come evidenziato nel reclamo al lordo di quanto già eventualmente nel frattempo rimborsato, da considerarsi a titolo di acconto;

   in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro-rata per i costi ritenuti recurring e gli oneri assicurativi (secondo il consolidato orientamento ABF), per commissioni e/o costi ritenuti up front si chiede una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi (Coll. Coordinamento 26525/2019);

Decisione N. 12451 del 23 settembre 2022

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In ogni caso si chiede:

2. la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute;
3. la refusione delle spese per assistenza difensiva quantificate in **€ 200,00**, o il diverso importo che Codesto Spettabile Collegio riterrà di liquidare in maniera equitativa, per l'assistenza che si è resa necessaria al fine di ottenere il riconoscimento dell'accertato diritto alla restituzione, da considerarsi alla stregua di una componente del più complessivo ristoro riconosciuto in favore del mio cliente;
4. la refusione del contributo di **€ 20,00** relativo alle spese per la procedura;
5. il riconoscimento degli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo.

Parte resistente precisa ed eccepisce la non retrocedibilità delle spese di istruttoria, in quanto aventi natura up front; l'inapplicabilità della sentenza "Lexitor" ai rapporti cc.dd. "orizzontali", già riconosciuta dalla giurisprudenza; che il principio di diritto in essa espresso è stato recepito dal legislatore, che ne ha però previsto l'applicabilità ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione (n. 106/21); che il Collegio di coordinamento (dec. n. 21676/21), in conformità alla novella legislativa, ha statuito la non retrocedibilità dei costi up front per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della citata legge.

In conclusione chiede quindi:

Sulla scorta delle argomentazioni testè formulate, auspicando di aver dimostrato l'assoluta correttezza del proprio operato, la [redacted] - nel restare a disposizione per ogni eventuale e/o ulteriore chiarimento o documentazione dovesse occorrere per l'integrazione delle presenti controdeduzioni e per agevolare l'adozione del provvedimento da parte di Codesto On.le Arbitro – **chiede di respingere il ricorso**.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

Parte ricorrente ha estinto entrambi i finanziamenti con decorrenza dicembre 2018, in corrispondenza della rata n. 48/120. Il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 21676/21 del 15.10.2021, ha da ultimo stabilito il seguente principio di diritto: "*in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014*".

Con riguardo alle spese di istruttoria, unica commissione oggetto del ricorso per entrambi i contratti, si fa presente che questo Collegio, in linea con il costante orientamento arbitrale, è propenso a riconoscerne in via generale la natura up front, salvo che l'importo sia manifestamente abnorme; pertanto, in controversie analoghe che vedevano convenuto il medesimo intermediario, ha ritenuto di stabilirne la rimborsabilità solo ove l'ammontare di detta commissione facesse presupporre che essa remunerasse in realtà attività ulteriori rispetto alla mera istruttoria. Si veda, ex multis, Coll. Bologna, dec. n. 8713/20: "*Venendo al caso di specie, la domanda di rimborso avanzata dal ricorrente con riguardo alle spese e agli oneri non maturati è riferita, per entrambi i contratti, alla voce "commissioni istruttorie", relativa, per entrambi i contratti, alle attività di "acquisizione e analisi documentazione, istruzione pratica, liquidazione ed erogazione del finanziamento, nonché attività di promozione e collocamento finalizzata all'erogazione del finanziamento"… L'importo del primo contratto è così elevato da far dubitare che la cifra sia davvero volta a remunerare attività che si esauriscano nella fase precontrattuale e in quella di conclusione del contratto, ed è invece ragionevole supporre che la commissione in parola remuneri in prevalenza attività ulteriori rispetto a quelle tipicamente riconducibili agli adempienti istruttori. Pertanto, per tale opacità, dovrà essere concesso il rimborso pro-quota della componente non goduta (in questo senso, ABF Torino, decisione n. 12061/2018; ABF Bologna, decisioni nn. 2661, 15194 e 17554 del 2019).*(conf. Coll. Bologna, decisione n. 18495 del 5/08/2021).

Si riporta dunque di seguito una tabella elaborata alla luce degli elementi versati in atti e sulla base degli orientamenti condivisi tra i Collegi, sia per il finanziamento n. ***236

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72							
Denominazione								
commissioni istruttoria				1.360,99 €	Recurring	816,59 €		816,59 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
			Totale					816,59 €

Quanto al finanziamento n. ***696, valgono le superiori considerazioni, di talchè anche per la medesima commissione si danno rimborsi, secondo la tabella che segue.

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72							
Denominazione								
commissioni istruttoria				1.088,79 €	Recurring	653,27 €		653,27 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
			Totale					653,27 €

Gli importi coincidono con quanto richiesto dal ricorrente e la somma va arrotondata ad

euro 1.470,00 oltre interessi.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 1.470,00 (millequattrocentosettanta/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI